

Roma, 12 Novembre 2018

**Spett.le Collegio dei Periti Industriali
delle province di Milano e Lodi**
Via Carroccio 6, 20123, Milano

Convenzione per lo svolgimento dell'attività di Ufficio di Registrazione per il rilascio del Certificato digitale di Autenticazione CNS e del Certificato di firma digitale con ruolo

InfoCert S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza Sallustio n. 9, C.F. e P.Iva 07945211006, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante *pro-tempore*, Dott. Danilo Cattaneo (d'ora in avanti anche "InfoCert", "Certificatore" o "*Certification Authority*");

e

Collegio dei Periti Industriali delle province di Milano e Lodi, con sede legale in Milano, Via del Carroccio 6, C.F. 80087410157, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Per. Ind. Roberto Giuseppe Ponzini (d'ora in avanti anche "CDO", "Ente Emittitore" o "Terzo Interessato");

e

Visura S.p.A., con sede legale in Roma, Lungotevere dei Mellini, 44, C.F. e P.Iva 05338771008, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rapp.te *pro-tempore*, Dott. Pier Giorgio Fabbrini (d'ora in avanti anche "Visura" o "Ufficio di Registrazione");

Premesso che:

- a) InfoCert, Visura e il Collegio dei Periti Industriali delle province di Milano e Lodi hanno concluso un "*Contratto di collaborazione per lo svolgimento dell'attività di rilascio e fornitura della Carta Nazionale dei Servizi e dei Certificati Digitali di Firma con Ruolo*" (d'ora in avanti il "**Contratto Principale**"), col quale hanno disciplinato i rispettivi diritti e obblighi in ordine all'attività di rilascio della Carta Nazionale dei Servizi ("**CNS**") e del Certificato di firma con ruolo ("**Certificato di firma**") in favore degli iscritti al Collegio dei Periti Industriali delle province di Milano e Lodi; il presente accordo si inserisce dunque nell'ambito dell'operazione negoziale di cui al Contratto Principale.
- b) con delibera del 19.7.2007, il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (C.N.I.P.A., oggi Agenzia per l'Italia Digitale, di seguito "**AgID**") ha iscritto InfoCert nell'elenco pubblico dei Certificatori, *ex art. 29, D.L.vo 82/05* ("*Codice dell'Amministrazione Digitale*" o "**CAD**");
- c) il Certificatore si è reso disponibile a svolgere i compiti di *Certification Authority* (o Autorità di Certificazione) per l'emissione sia dei Certificati di autenticazione CNS ("**Certificati CNS**") sia dei Certificati di firma digitale, congiuntamente i "**Certificati**", in favore dei soggetti ("**Titolari**") iscritti o appartenenti al CDO;



- d) ai sensi dell'art. 30, c. 1, lett. a), del CAD, il Certificatore è responsabile dell'esattezza e della completezza delle informazioni contenute nel certificato qualificato di firma alla data del rilascio del medesimo e, fra le altre cose, può, ai sensi dell'art. 32, c. 3, lett. c), del CAD, *“specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite, previa verifica della documentazione presentata dal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi”*;
- e) con Deliberazioni n. 4/2005 e 45/2009, contenenti *“Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico”*, AgID ha definito il profilo dei certificati qualificati, disciplinando le modalità di inserimento dei ruoli, poteri e delle altre informazioni di cui all'art. 32, c. 3, lett. c), del CAD;
- f) InfoCert, inoltre, presta il Servizio di Certificazione anche quale prestatore di servizi fiduciari qualificati, ai sensi del Regolamento (UE) 910/2014 del 23.07.2014 (il **“Regolamento eIDAS”**), sulla base di una valutazione di conformità del Conformity Assessment Body CSQA Certificazioni S.r.l., ai sensi del Regolamento eIDAS e delle norme ETSI EN 319 401, ETSI EN 319 411-1; ETSI EN 319 411-2, secondo lo schema di valutazione eIDAS definito da ACCREDIA, a fronte delle norme ETSI EN 319 403 e UNI CEI ISO/IEC 17065:2012;
- g) le procedure di rilascio della CNS sono esposte nel Manuale Operativo pubblicato dall'Ente Emittitore, nel relativo Piano della Sicurezza e nella *Certificate Policy* dei Certificati di Autenticazione per la CNS ICERT-INDI-CPCA-CNS emessa dal Certificatore;
- h) il Manuale Operativo ICERT-INDI-MO di InfoCert (il **“Manuale Operativo”**) è il documento del Certificatore che disciplina le modalità di emissione, rinnovo e revoca dei Certificati di firma digitale, che prevede la possibilità di inserire, all'interno del Certificato di firma digitale, l'eventuale appartenenza del Titolare a un ordine professionale in conformità al documento Assocertificatori *“Linee guida per la certificazione delle qualifiche e dei poteri di rappresentanza dei titolari di certificati di firma elettronica”*, versione 1.0 del 07/07/2003, OID 1.3.76.24.1.1.1, e della relativa *“Tabella Ruoli e Poteri”*, versione 3, del 03.11.2003 e successive integrazioni;
- i) il CDO svolge qui anche funzioni di Terzo Interessato, ossia di ente deputato alla certificazione della sussistenza, in capo ai futuri Titolari dei Certificati, della qualità di iscritto al collegio professionale di appartenenza;
- j) preliminare e presupposto dell'emissione dei Certificati è il completamento della procedura di registrazione durante la quale vengono raccolti i dati del Titolare e viene eseguita l'identificazione fisica dello stesso;
- k) Visura si è offerta di svolgere, in qualità di Ufficio di Registrazione di InfoCert e del CDO, direttamente o – previo conferimento del relativo incarico (**“Mandato I.R.”**) - per il tramite di propri agenti o strutture periferiche (c.d. **“Incaricati alla registrazione”** o **“I.R.”**), le suddette preliminari operazioni di raccolta dei dati relativi ai Titolari, loro identificazione, raccolta della richiesta di registrazione e certificazione da questi compilata e sottoscritta nonché trasmissione della relativa documentazione ad InfoCert e al CDO per il successivo rilascio dei Certificati e della CNS.

Tanto premesso, le Parti convengono quanto segue



Art.1 Valore delle premesse e degli Allegati

1.1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente accordo.

Costituiscono allegati alla presente Convenzione i seguenti documenti:

- A. **Manuale Operativo ICERT-INDI-MO** predisposto dall'Ente Certificatore contenente le procedure di registrazione e di emissione dei certificati di firma e successivi aggiornamenti alla luce dei provvedimenti legislativi e amministrativi pro tempore vigenti;
- B. **Certificate Policy** dei Certificati di Autenticazione per la Carta Nazionale dei Servizi ICERT-INDI-CPCA-CNS predisposto dall'Ente Certificatore;
- C. **Manuale Operativo** pubblicato dall'Ente Emittitore ("**Manuale Ente**");
- D. **Mandato I.R.**;
- E. **Modulo richiesta di emissione** CNS e certificato di sottoscrizione con ruolo;
- F. **Condizioni Generali di contratto** CNS e certificato di sottoscrizione con ruolo;
- G. **Nomina di Visura a responsabile del trattamento dei dati personali di cui InfoCert è titolare del trattamento**;
- H. **Nomina di Visura a responsabile del trattamento dei dati personali dei cui il CDO è titolare del trattamento**.

1.2. I documenti allegati *sub A* e *B* sono redatti da InfoCert secondo le disposizioni di legge, vengono depositati presso AgID, da questa approvati e pubblicati nella versione aggiornata sull'apposita pagina del sito di AgID, nonché sul sito di InfoCert. In ogni caso, le eventuali modifiche a tali documenti sono valide, efficaci e vincolanti per entrambe le Parti dalla pubblicazione dei documenti stessi sul sito di AgID. È quindi preciso onere dell'Ufficio di Registrazione monitorare periodicamente il sito dell'AgID e il sito www.firma.infocert.it.

Art. 2 Oggetto

2.1 Ai fini del rilascio della CNS e dei relativi Certificati, InfoCert e il CDO affidano congiuntamente a Visura, che accetta per sé ed in nome e per conto dei propri dipendenti e collaboratori e terzi incaricati, di esercitare le funzioni di Ufficio di Registrazione (*Registration Authority*) indicate nella *Certificate Policy* dei Certificati di Autenticazione per la CNS ICERT-INDI-CPCA-CNS di InfoCert, quelle riportate nel Manuale Operativo ICERT-INDI-MO di InfoCert e quelle indicate nel Manuale Ente. L'Ufficio di Registrazione assume, pertanto, tutti gli obblighi ivi previsti, ivi inclusi, in particolare, quelli di cui al par. 3.1.2 della *Certificate Policy* e al par. 3.1.2. del Manuale Operativo.

2.2 L'Ufficio di Registrazione si obbliga a osservare strettamente e far rispettare ai propri dipendenti, collaboratori ed eventuali incaricati, le procedure di identificazione e registrazione previste nel Manuale Operativo Carta Nazionale dei Servizi dell'Ente Emittitore e nel Manuale Operativo ICERT-INDI-MO di InfoCert, nonché le procedure di identificazione ed autenticazione indicate nella *Certificate Policy* dei Certificati di Autenticazione per la CNS ICERT-INDI-CPCA-CNS, obbligandosi inoltre a mettere a disposizione dei propri dipendenti, collaboratori ed eventuali incaricati detti documenti affinché ne possano rispettare le prescrizioni. Visura dichiara comunque di essere pienamente a conoscenza degli obblighi di legge e delle incombenze proprie dell'Ufficio di Registrazione relativamente all'identificazione dei Clienti, che si impegna a rispettare integralmente e scrupolosamente.

2.3 L'attività che l'Ufficio di Registrazione dovrà compiere comprende, tra le altre cose: identificazione certa del richiedente la CNS e dei Certificati di firma con Ruolo mediante esibizione di



un documento di riconoscimento di quest'ultimo; raccolta della richiesta di registrazione e certificazione del richiedente compilata e sottoscritta; rilascio della ricevuta; consegna al richiedente della documentazione informativa e del codice segreto di revoca in busta sigillata, mediante "busta elettronica" o *scratchcard*; trasmissione ad InfoCert della relativa documentazione.

2.4 L'Ufficio di Registrazione si obbliga altresì al rispetto delle procedure di gestione della CNS indicate al paragrafo 4.3. del Decreto 9.12.2004 recante "*Regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della Carta Nazionale dei Servizi*", nonché delle misure di sicurezza di cui al capitolo 5 del medesimo Decreto.

2.5 Inoltre, l'Ufficio di Registrazione dovrà trasmettere ad InfoCert e al CDO le richieste di revoca, sospensione, ripristino di validità e rinnovo dei Certificati, presentate dai Titolari a Visura, secondo le modalità indicate nei Manuali Operativi ICERT-INDI-CPCA-CNS e ICERT-INDI-MO.

Art. 3 Ulteriori Attività dell'Ufficio di Registrazione

3.1 L'Ufficio di Registrazione, nell'impegnarsi ad esercitare le attività previste nella presente scrittura con la diligenza di cui all'art. 1710, c.c., provvederà a:

- a) svolgere l'attività di registrazione nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento all'identificazione personale certa di coloro che richiedono l'emissione dei Certificati;
- b) vigilare sui propri dipendenti e incaricati affinché le attività svolte ai sensi del presente mandato si svolgano nel rispetto della normativa vigente, di quanto previsto negli allegati richiamati all'art. 1 e di quanto pattuito con il presente atto;
- c) impedire ai propri dipendenti la prosecuzione delle attività e curare l'immediato ritiro di ogni materiale a tal fine utilizzato, qualora, per qualsiasi causa, si interrompa il rapporto in essere coi medesimi dipendenti e incaricati;
- d) custodire e far custodire ai propri dipendenti e incaricati le buste sigillate, le "buste elettroniche" o le *scratchcard* contenenti i codici segreti di revoca in modo che non possa esserne violata l'integrità;
- e) provvedere a informare i richiedenti sulle modalità di rilascio e di utilizzo della CNS e dei Certificati Digitali di Firma con Ruolo, con particolare riferimento alle modalità di revoca, sospensione e rinnovo dei certificati digitali, nonché sugli aspetti normativi e sulle conseguenze giuridiche derivanti dall'utilizzo degli stessi;
- f) provvedere ad informare i richiedenti dell'esistenza di un "*contact center*", gestito da Visura, indicandone i relativi recapiti, a cui gli stessi possono rivolgersi per l'assistenza, revoca e sospensione dei Certificati;
- g) tenere un registro aggiornato di carico e scarico dei dispositivi di cui dispone con indicazione della loro allocazione territoriale;
- h) informare immediatamente InfoCert di eventuali vizi, difetti, interruzioni e comunque malfunzionamenti del sistema;
- i) non utilizzare né trattare i dati personali acquisiti in violazione del D.L.vo n. 196/2003 né del Regolamento (UE) n. 679/2016 e comunque della normativa applicabile in materia di trattamento dei dati personali, e a rispettare la predetta normativa anche quale Responsabile Esterno del Trattamento specificamente nominato da InfoCert e dal CDO con atti di nomina allegati *sub G*) e H);
- j) non impedire, in assenza di giustificato motivo – senza intralcio al normale svolgimento dell'attività –, che incaricati di InfoCert possano accedere nei propri locali per verificare il



corretto svolgimento dei servizi e il rispetto delle procedure; tali visite potranno essere effettuate senza preavviso e, nel corso delle stesse, InfoCert avrà la facoltà di visionare ed estrarre copia di tutta la documentazione, cartacea, informatica, ecc., afferente l'attività svolta dall'Ufficio di Registrazione in esecuzione del presente contratto;

- k) concordare preventivamente con InfoCert qualsiasi documentazione rilasciata al Titolare relativamente all'attività di registrazione e/o di rilascio dei Certificati;
- l) trasmettere tempestivamente ad InfoCert, ogniqualvolta quest'ultima ne faccia richiesta, tutta la documentazione nonché tutte le evidenze informatiche attestanti l'attività di identificazione e/o registrazione degli utenti e/o di rilascio dei servizi di certificazione digitale.

Art. 4 Responsabilità

4.1. L'Ufficio di Registrazione è direttamente responsabile nei confronti di InfoCert e del CDO, oltre che dei danni da queste subiti, anche per eventuali danni patiti dagli Utenti e/o da terzi, direttamente conseguenti a propri comportamenti e/o omissioni colpevoli nonché per i comportamenti e/o le omissioni colpevoli dei propri dipendenti e incaricati, nell'esercizio dell'attività di registrazione e nell'espletamento degli obblighi nascenti dalla normativa vigente e dalla presente Convenzione e relativi allegati, senza possibilità di esonero neanche parziale, anche in deroga all'art. 1717, c. 2, c.c.

4.2. In particolare, nel caso in cui un Cliente titolare di certificato o un qualunque terzo avanzasse pretese economiche nei confronti di InfoCert o del CDO, per fatti direttamente o indirettamente ricollegabili ad inadempimenti e/o negligenze dell'Ufficio di Registrazione, quest'ultimo si obbliga a tenere indenne e/o manlevare InfoCert e il CDO da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, anche in termini di spese legali. Identica manleva è prevista per l'ipotesi di sanzioni amministrative e/o pecuniarie comminate ad InfoCert o al CDO per violazioni riconducibili a condotte (anche omissive) dell'Ufficio di Registrazione.

4.3. Ancorché, ai sensi dell'art. 8, l'incarico svolto dall'Ufficio di Registrazione sia a titolo gratuito, le Parti stabiliscono che, anche in deroga all'ultimo periodo dell'art. 1710, co. 1, c.c., il grado di diligenza richiesto all'Ufficio di Registrazione è quello (più elevato dell'ordinario) che ci si attende da un operatore professionale, e dunque la responsabilità di quest'ultima dovrà essere valutata col medesimo rigore di quella di cui ad un mandato a titolo oneroso.

Art. 5 Mandati I.R. da parte di Visura

5.1 Le Parti stabiliscono che, per lo svolgimento in concreto delle attività di Ufficio di Registrazione, Visura ha la facoltà di operare anche attraverso propri incaricati, denominati Incaricati della Registrazione ("I.R."), in virtù di apposito Mandato I.R.

Resta ovviamente ferma la responsabilità diretta e principale di Visura per l'operato dei propri sostituti.

5.2 L'Ufficio di Registrazione dovrà comunicare, in tempi brevi, per iscritto al Certificatore e al CDO la denominazione, il nominativo del legale rappresentante (in caso di persona giuridica), la sede o residenza, il codice fiscale, i recapiti telefonici e gli indirizzi e-mail degli I.R. che saranno chiamati a svolgere le attività demandate, mantenendo aggiornate le predette informazioni.



Art. 6 Rapporto tra l'Ufficio di Registrazione e l'I.R.

6.1 Il rapporto tra l'Ufficio di Registrazione e l'I.R. sarà disciplinato esclusivamente da un apposito Mandato I.R., interamente corrispondente al *format* di cui all'All. *sub D*, che l'Ufficio di Registrazione si obbliga a sottoscrivere con ciascun I.R. e a non modificare per l'intera durata del presente Contratto.

L'Ufficio di Registrazione promette e garantisce, *ex art. 1381, c.c.*, che anche l'I.R. designato sottoscriverà il suddetto contratto e ne rispetterà le previsioni, anche quale sub-responsabile del trattamento dei dati, nominato dall'Ufficio di Registrazione con apposito atto di nomina di cui al *format sub D*).

6.2. In virtù della natura strettamente fiduciaria del presente mandato, e della estrema delicatezza dell'attività di riconoscimento dei richiedenti, InfoCert e il CDO, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione, hanno il diritto, anche disgiuntamente, di chiedere all'Ufficio di Registrazione che quest'ultimo revochi il mandato ad uno o più I.R. specificamente individuati.

6.3. InfoCert e il CDO avranno facoltà, anche disgiuntamente, di risolvere nei confronti dell'Ufficio di Registrazione *ex art. 1456, c.c.*, il presente Contratto, se:

- a) l'Ufficio di Registrazione regola i rapporti con gli I.R. in maniera anche solo parzialmente difforme dal *format* contrattuale di cui all'All. *D*;
- b) l'Ufficio di Registrazione, in presenza di comportamenti anomali tenuti dai propri Incaricati, dietro richiesta espressa da parte del Certificatore o del CDO, non adempia all'obbligo di revocare il Mandato I.R.

Art. 7 Durata - Recesso - Risoluzione

7.1 La presente convenzione avrà efficacia dalla data della sua sottoscrizione e durata pari a quella del Contratto Principale.

7.2 Considerata la natura strettamente fiduciaria e *intuitu personae* del presente rapporto, InfoCert e il CDO avranno diritto di recedere a loro insindacabile giudizio dal presente accordo, anche disgiuntamente tra loro, senza il pagamento di alcun corrispettivo e senza dover addurre alcuna motivazione, con un preavviso di 3 (tre) mesi, revocando il mandato all'Ufficio di Registrazione *ex art. 1722, n. 2), c.c.* In ogni caso di recesso da parte di InfoCert o del CDO, l'Ufficio di Registrazione, anche in deroga all'art. 1725, c. 2, c.c., non potrà vantare alcuna richiesta nei confronti di InfoCert o del CDO, neanche per eventuali danni subiti in conseguenza dello stesso.

7.3 Poichè la presente Convenzione è strettamente collegata al Contratto Principale di cui in premessa, lo scioglimento, la risoluzione o comunque il venir meno dell'efficacia, per qualsiasi motivo, di tale ultimo contratto comporterà in via automatica lo scioglimento della presente Convenzione.

7.4 In qualsiasi ipotesi di scioglimento del Contratto, anticipato o meno, le Parti mantengono l'impegno, anche nei confronti l'una dell'altra, di continuare ad eseguire le proprie obbligazioni legate alla durata residua delle CNS e dei Certificati già emessi al momento dello scioglimento.

7.5. La violazione, anche parziale, da parte dell'Ufficio di Registrazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui agli artt. 2, 3, 5, 6 o 9, darà diritto ad InfoCert o al CDO di risolvere, anche disgiuntamente, la presente Convenzione *ex art. 1456 c.c.*, e comunque costituirà giusta causa di revoca del mandato conferito all'Ufficio di Registrazione, fatto salvo il diritto di InfoCert e del CDO al risarcimento dei danni subiti e subendi. La risoluzione sarà esercitata a mezzo comunicazione scritta da inviarsi con posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r.



Anche ai sensi dell'art. 1723, c. 1 e 2, c.c., in caso di revoca del mandato ai sensi del presente comma, l'Ufficio di Registrazione non potrà avanzare nei confronti di InfoCert o del CDO alcuna pretesa, neanche per danni, mancato guadagno, perdita di *chance*, ecc.

7.6. In ogni caso di revoca del mandato, o comunque di risoluzione della presente Convenzione per qualsiasi ragione, l'Ufficio di Registrazione è obbligato a cessare qualsiasi attività posta in essere in base al presente atto e a restituire i materiali ricevuti, nonché i dati e documenti elaborati o di cui sia venuta in possesso nell'esecuzione della Convenzione.

7.7. Considerato che le facoltà di risoluzione, recesso e revoca del mandato sono riconosciute in capo ad InfoCert e al CDO anche in via disgiunta, ove anche una sola di esse eserciti tale facoltà, ed anche in presenza di opposizione dell'altra, la presente Convenzione si risolverà comunque integralmente, non potendo il rapporto proseguire solo tra InfoCert e Visura o solo tra il CDO e Visura.

Analogamente, al presente mandato non si applica l'art. 1726 c.c., potendo InfoCert o il CDO revocarlo *ad nutum* anche l'una disgiuntamente dall'altra, e comportando tale revoca lo scioglimento dell'intera Convenzione.

Art. 8 Corrispettivi

8.1 Per lo svolgimento dell'attività prevista nella presente convenzione non è previsto il riconoscimento di alcun corrispettivo in favore dell'Ufficio di Registrazione.

Art. 9 D. L.vo 231/200, Codice Etico e normativa antimafia

9.1 Le Parti, nell'esecuzione delle attività derivanti dalla presente convenzione, garantiscono la stretta osservanza, anche da parte dei propri amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori o fornitori, della normativa antimafia e della normativa vigente in materia di responsabilità delle persone giuridiche di cui al D.L.vo 231/2001 e ss. mm. ii., prendendo atto del fatto che il mancato adempimento alla richiamata normativa potrà comportare, su richiesta della parte non inadempiente, risoluzione con effetto immediato del presente mandato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456, c.c.

9.2 Visura, nell'esecuzione delle attività derivanti dal presente mandato, si impegna a osservare le norme contenute nel Codice Etico del Certificatore disponibile sul sito InfoCert alla pagina <https://www.infocert.it/corporate/modello-231-codice-etico.html>, come di volta in volta integrate e modificate.

9.3 Visura, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara quindi di avere preso visione e di accettare il suddetto Codice Etico.

Art. 10 Legge applicabile e foro competente

10.1. Al presente Contratto e, in particolare, alla sua interpretazione ed esecuzione, trova applicazione la legge italiana.

10.2. Per qualsiasi controversia relativa al presente Contratto (ivi compresa, a titolo esemplificativo, quelle sulla sua validità ed esistenza) sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Roma.



Art. 11 Comunicazioni

11.1 Ogni comunicazione relativa al presente Contratto dovrà essere effettuata, a mezzo raccomandata /r o a mezzo pec, esclusivamente ai seguenti indirizzi:

Visura S.p.A.: Via Giacomo Peroni, 400 - 00131 Roma, pec: visura@legalmail.it ;

InfoCert S.p.A.: Piazza Sallustio, 9 - 00187 Roma, pec: infocert@legalmail.it ;

Collegio dei Periti Industriali delle province di Milano e Lodi: Via del carroccio 6 – 20123 Milano;

11.2 Qualsiasi modifica di tali recapiti potrà avvenire, a pena di inefficacia, solo con lo stesso mezzo e ai medesimi indirizzi.

Infocert S.p.A.:

Data

Firma

Visura S.p.A.:

Data

Firma

Collegio dei Periti Industriali delle province di Milano e Lodi:

Data

Firma

